

BREVE NOTA SU ART.21 DL 159 (PROGRAMMA STRAORDINARIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA)

Il decreto-legge 159, all'articolo 21, prevede il finanziamento di un programma di edilizia residenziale pubblica, con un'autorizzazione di spesa di 550 milioni per l'anno 2007.

Le risorse sono destinate ai comuni di cui all'articolo 1, della legge 9/07 (comuni capoluoghi di provincia; quelli con essi confinanti con popolazione superiore a 10.000 abitanti; comuni ad alta tensione abitativa di cui alla delibera CIPE n. 87103 del 13 novembre 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 40 del 18 febbraio 2004) che realizzano un programma straordinario di edilizia residenziale pubblica.

Il programma dovrà garantire:

- il passaggio da casa a casa delle categorie sociali indicate nella legge 9/2007;
- di ampliare l'offerta di alloggi in locazione a canone sociale per coloro che sono utilmente collocati nelle graduatorie approvate dai Comuni.

Il programma dovrà, inoltre, prioritariamente, essere finalizzato a:

- recupero e adattamento funzionale di alloggi di proprietà degli ex IACP o dei Comuni, non occupati;
- acquisto o locazione di alloggi;
- eventuale costruzione di alloggi da destinare, con priorità, a soggetti sottoposti a procedure esecutive di rilascio in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1 della citata legge n. 9 del 2007. Il programma sarà diretto a soddisfare il fabbisogno alloggiativo individuato dalle Regioni e Province autonome sulla base di elenchi di interventi prioritari e immediatamente realizzabili, con particolare riferimento a quelli ricompresi nei piani straordinari di cui all'articolo 3 della legge 9 e in relazione alle priorità definite nel tavolo di concertazione generale sulle politiche abitative.

Per utilizzare tali risorse, le Regioni e le Province autonome devono entro venti giorni dall'entrata in vigore del decreto (il decreto è stato pubblicato nella GU il 1° ottobre, pertanto entro il 20 ottobre) dovranno provvedere a trasmettere al Ministero delle infrastrutture e al Ministero della solidarietà sociale gli elenchi degli interventi prioritari e immediatamente realizzabili.

Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto (quindi entro la fine di ottobre) un decreto del Ministro delle infrastrutture, emanato di concerto con il Ministro della solidarietà sociale, dovrà individuare:

- gli interventi prioritari e immediatamente realizzabili;
- le modalità di erogazione dei relativi stanziamenti che possono essere trasferiti direttamente ai comuni ed agli ex IACP comunque denominati, *ovvero possono essere trasferite in tutto o in parte alla Cassa Depositi e Prestiti, previa attivazione di apposita convenzione per i medesimi fini;*

Per la ripartizione dei finanziamenti è fissato il criterio dell'equa distribuzione territoriale, assicurando che in ciascuna Regione vengano localizzati finanziamenti attribuiti sulla base dei medesimi criteri del decreto del Ministro delle infrastrutture del 17 marzo 2003.

Cosa succede se le risorse messe a disposizione dal decreto "per l'anno 2007" non vengono utilizzate entro il 31 dicembre 2007?

Ritengo che in tal caso si applichino i criteri generali delle norme di contabilità nazionale stabiliti dall'art.36 comma 2 del Regio Decreto 2440 del 1923:

"Le somme stanziare per spese in conto capitale non impegnate alla chiusura dell'esercizio possono essere mantenute in bilancio, quali residui, non oltre l'esercizio successivo a quello cui si riferiscono, salvo che si tratti di stanziamenti iscritti in forza di disposizioni legislative entrate in vigore nell'ultimo quadrimestre dell'esercizio precedente. In tale caso il periodo di conservazione è protratto di un anno".

Quindi se non impegnate entro il 31 dicembre 2007 si mantengono in bilancio non oltre il 2008; ma poiché si tratta di stanziamenti attribuiti da leggi entrate in vigore nell'ultimo quadrimestre del 2007, si mantengono in bilancio per un ulteriore anno, cioè fino a dicembre 2009.

L'1% del finanziamento è destinato alla costituzione ed al funzionamento dell'Osservatorio nazionale e degli Osservatori regionali sulle politiche abitative al fine di assicurare:

- la formazione;
- l'implementazione;
- la condivisione delle banche dati necessarie per la programmazione degli interventi di edilizia residenziale con finalità sociali.

Per la definizione delle modalità di funzionamento della rete degli Osservatori e di impiego del finanziamento, è prevista l'adozione di apposito decreto del Ministro delle Infrastrutture, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni **(ma è indispensabile indicare con un emendamento entro quale termine dovrà essere emanato il decreto).**